



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n. 634/T/18.33 del 31 luglio 2018

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: 25 luglio 2018, primo incontro con il neo Capo DAP Pres. Francesco Basentini.

Cari Colleghe e Colleghi,

la presente per informarVi che il 25 luglio 2018 si è tenuto il primo incontro del neo Capo del Dipartimento, Presidente Francesco Basentini, con le organizzazioni sindacali rappresentative per il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Essendosi trattato sostanzialmente di un incontro di saluto il Si.Di.Pe. ha anzitutto illustrato al nuovo Capo Dipartimento il contenuto della propria nota Prot. n.631/T/18.30 del 24 luglio 2018, avente ad oggetto <<Contributo informativo su alcune questioni penitenziarie.>>, già inviata Ministro della Giustizia, On.le Avv. Alfonso Bonafede, che conoscete per esserVi stato reso noto con la nota.Prot. n.633/T/18.32 del 24 luglio 2018.

Tra gli argomenti è venuto in discussione anche quello della mancata stipula del primo contratto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Il Si.Di.Pe. al riguardo ha evidenziato che un eventuale contratto potrà venire alla luce solo se saranno preventivamente trovate le poste di bilancio necessarie a coprire adeguatamente il *gap* di ben 13 anni di assenza del contratto decorsi dall'entrata in vigore della L. 27 luglio 2005 n. 154 istitutiva della dirigenza penitenziaria e comunque mantenendo i diritti acquisiti che discendono dall'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, oggi sancito per legge dall'art.48 D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, e chiedendo l'applicazione piena di tali diritti, a tutt'oggi purtroppo in buona parte disattesi.

Essendosi trattato di un primo incontro ovviamente lo stesso non può che ritenersi interlocutorio e per questa ragione il Si.Di.Pe. ha auspicato un adeguato confronto futuro sulle diverse problematiche.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.633/T/18.32 del 24 luglio 2018

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Contributo informativo del Si.Di.Pe. al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su alcune questioni penitenziarie.

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi invio per opportuna conoscenza l'allegata nota Prot. n.631/T/18.30 del 24 luglio 2018, avente ad oggetto <<Contributo informativo su alcune questioni penitenziarie.>> che il Si.Di.Pe. ha ritenuto di inviare al Signor Ministro della Giustizia, On.le Avv. Alfonso Bonafede, e per conoscenza al nuovo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Presidente Francesco Basentini e al Vice Capo reggente del Dipartimento, Dott. Riccardo Turrini Vita.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo l'unica autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.631/T/18.30 del 24 luglio 2018

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Avv. Alfonso Bonafede
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Francesco Basentini

Al Vice Capo reggente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA

Oggetto: Contributo informativo su alcune questioni penitenziarie.

Signor Ministro della Giustizia,

nel rinnovare i migliori auguri di buon lavoro al vertice del delicato e importante Dicastero della Giustizia e nell'attesa di poterLa presto incontrare, con la presente il Si.Di.Pe., che è il sindacato più rappresentativo del personale della carriera dirigenziale penitenziaria¹, intende sottoporre alla Sua cortese attenzione alcune questioni ed osservazioni, con il solo scopo di fornirLe un contributo informativo sul complesso sistema penitenziario da parte di chi, rappresentando la carriera dirigenziale penitenziaria, ritiene di poter offrire prospettive di osservazione qualificate, non solo perché provengono dal di dentro del sistema ma anche perché sono proprie di coloro a cui la legislazione vigente attribuisce in via principale il governo del sistema penitenziario.

In primo luogo merita particolare attenzione la questione afferente la "vigilanza dinamica" che è concetto mai effettivamente e compiutamente declinato e che, invece, indirettamente presuppone una scelta qualitativa e quantitativa delle esigenze di sicurezza in rapporto a quelle trattamentali. A nostro avviso, infatti, non è sufficiente dire, come è stato fatto in passato, che le esigenze di sicurezza e quelle trattamentali debbano coesistere, occorre che l'amministrazione

¹ Ai sensi del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3 agosto 2016 "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziate per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativa ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63." (Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento funzione pubblica e pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209)

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

assuma la responsabilità di scelte precise che indichino a quanta sicurezza (e con quali modalità concrete) intende rinunciare attraverso la "vigilanza dinamica", posto che l'art.2 del Regolamento penitenziario stabilisce che *"la sicurezza ... costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati"*, affinché direttori e comandanti di reparto non possano essere chiamati a rispondere sulla base di concetti incerti e, come tali, valutabili soggettivamente a posteriori.

Un'attenzione importante va data, inoltre, al tema della sicurezza degli operatori penitenziari, in particolare degli operatori di polizia. In tal senso occorre che gli organici del Corpo siano implementati, proprio nella considerazione che a norma dell'art.2 del R.E. *"la sicurezza ... costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento"*, tenendo conto del trend di aumento della popolazione detenuta.

Sotto questo profilo deve dirsi con chiarezza che la riforma della sanità penitenziaria, con il suo trasferimento alle ASP, non ha prodotto affatto un miglioramento dell'assistenza medica nei confronti delle persone detenute ma, invece, ha fatto lievitare i costi complessivi, anche in termini di impiego di risorse umane di polizia penitenziaria per le traduzioni ed i piantonamenti presso luoghi esterni di cura, il cui esponenziale aumento ha evidenti riflessi sulla sicurezza penitenziaria.

Vanno inoltre segnalate le enormi difficoltà gestionali degli istituti penitenziari a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari che ha determinato, per l'insufficienza recettiva delle REMS, una coatta e "illegittima" presenza in carcere di internati in lista di attesa, oltre che un aumento di soggetti con problemi psichiatrici, ai fini di osservazione che nel passato, invece, transitava negli O.P.G..

Non vi è dubbio che anche per questa ragione oggi registriamo un aumento degli eventi critici, pure in danno degli operatori penitenziari e, in particolare, della polizia penitenziaria.

Riteniamo, inoltre, di rappresentare che il sistema penitenziario è un sistema complesso e per questo multiprofessionale, laddove la diversità professionale è ricchezza e specificità di compiti. Questo significa che attenzione va data tanto al personale del Corpo di polizia penitenziaria, che essendo quello più numeroso riesce ovviamente meglio a rappresentare le proprie istanze, quanto alle altre professionalità, in verità da tempo più dimenticate.

Perché il sistema funzioni, dunque, occorre implementare non solo gli organici della polizia penitenziaria ma anche quelli del personale del comparto ministeri poiché occorrono anche educatori, contabili, funzionari amministrativi, mediatori culturali, assistenti sociali, senza i quali



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

l'Amministrazione non può efficacemente perseguire gli obiettivi che la legge le demanda e l'esecuzione della pena non può assicurare gli *standards* e le finalità che la normativa nazionale e internazionale prescrivono.

È necessaria, quindi, una politica del personale che guardi oltre la contingenza e si proietti nel futuro per programmare le assunzioni in modo che le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione non abbiano ulteriormente a soffrire, dopo i tagli di personale operati dalle diverse e numerose manovre di *spending review* (dalle quali, invece, sono rimasti indenni, per espressa previsione normativa, gli uffici giudiziari) e per effetto del mancato e necessario ricambio dei dipendenti cessati dal servizio per collocamento a riposo.

Questo fenomeno riguarda tutto il personale a partire dai dirigenti penitenziari, il cui ultimo concorso si perde nella notte dei tempi, risalendo le ultime assunzioni al lontano 1997.

Oggi, in questa situazione di *deficit* organico i dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, invece, suppliscono anche all'assenza di dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, il cui numero è divenuto risibile, nella direzione degli uffici di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'art.3, comma 1 bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, come prorogato dall'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Occorrono risorse finanziarie. In particolare ci soffermiamo sulle insufficienti risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli istituti penitenziari e degli impianti.

Segnaliamo che le manutenzioni straordinarie, spesso ad alto contenuto tecnico e/o impiantistico non possono essere effettuate con la manodopera dei detenuti, per lo più non qualificata, anche perché necessitano di certificazioni di conformità che solo ditte specializzate sono abilitate a rilasciare. Peraltro se è vero che maggiori risorse sono state assegnate per le mercedi dei detenuti, utili per gli interventi di manutenzione ordinaria, è altrettanto vero che tali risorse sono state assorbite dall'adeguamento delle retribuzioni ai contratti collettivi (la mercede dei detenuti è aumentata di circa l'83%), sicché nessun beneficio effettivo ne è derivato sia sul fronte della gestione degli istituti per la loro manutenzione che su quello trattamentale dell'aumento dell'occupazione lavorativa delle persone detenute.

Il tema dell'insufficienza dei fondi per le manutenzioni straordinarie e dell'impiantistica di sicurezza è peraltro un tema che merita attenzione perché foriero di possibili conseguenze in



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

termini di responsabilità per effetto di eventi critici puntualmente oggetto di verifiche ispettive che formulano prescrizioni che nessuno, direttore e provveditore, secondo i diversi profili di competenza, sono in grado di adempiere per mancanza dei necessari stanziamenti di bilancio.

Si vuole, inoltre, rappresentare come occorra una maggiore attenzione ed una maggiore considerazione del ruolo della Dirigenza Penitenziaria, non solo perché è stato il legislatore a darle uno *status* specifico di diritto pubblico, attribuendole il compito di direzione complessiva, ai diversi livelli, dell'Amministratore penitenziaria e del suo personale, ma anche perché proprio per la sua collocazione *super partes* rispetto ad altre professionalità connotate specificamente in senso prioritariamente securitario o trattamentale, costituisce categoria professionale di mediazione e di contemperamento tra le esigenze di sicurezza e quelle trattamentali, essendo primo responsabile tanto dell'ordine e della sicurezza, avvalendosi del Corpo di polizia penitenziaria², quanto del trattamento rieducativo, *avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze*³, in linea con le regole europee che prescrivono che il direttore del carcere debba essere estraneo agli organi propriamente di polizia o di indagine. Il riferimento è alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee (adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri) che nella PARTE V *"Direzione e Personale- Il servizio penitenziario come servizio pubblico"*, al n.71, stabilisce che *"Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale"*. La ragione di questa norma sta, evidentemente, nella dualità di finalità ed esigenze istituzionali del carcere, quella legata alla sicurezza e l'altra alla rieducazione del condannato, dualità per la quale la vigente normativa, espressione di un orientamento preciso presente anche negli altri Paesi democratici europei ed extraeuropei, ha voluto nel sistema penitenziario una figura professionale, quella del dirigente penitenziario, non poliziotto e non pedagogo, al quale attribuire la delicatissima funzione di governo complessivo dell'esecuzione penale.

Sotto tale aspetto la dirigenza penitenziaria costituisce il primo organo di garanzia dei diritti all'interno dei penitenziari affinché possano essere evitate derive securitarie pericolosissime sul

² Cfr. art.2, comma 2, lett. d), n.1 e lett.g), D.Lgs. n.63/2006 ; art.2, comma 2, D.P.R. n.230/2000

³ Cfr. art.2, comma 2, lett. d), n.2 e lett.h) D.Lgs. n.63/2006; art.43, comma 2, D.Lgs. n.95/2017; art.2, comma 1, e art.28, comma 4, D.P.R. n.230/2000

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

piano delle garanzie costituzionali e dei principi internazionali che regolano l'esecuzione penale, derive che potrebbero trovare spazio laddove fossero accolte alcune richieste di autonomia gestionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria rispetto al restante personale, secondo un modello analogo a quello della Polizia di Stato che, in vero, per le ragioni sopra espresse non è del tutto mutuabile in ambito penitenziario.

Purtroppo, però, ben poco sino ad oggi è stata valorizzata la dirigenza penitenziaria, la cui conoscenza specifica dell'Amministrazione non è stata pienamente utilizzata come, per esempio, nella riscrittura dell'ordinamento penitenziario, affidata in via esclusiva, invece, ad accademici, avvocati e professionisti vari nonché a magistrati. Questa circostanza ha inciso non poco sul risultato delle proposte pervenute oggi al nuovo Governo che, prudentemente, ha ritenuto di soprassedere alle stesse per rivalutare la materia.

Riteniamo, inoltre, che la dirigenza penitenziaria possa dare un contributo più importante e che per questo meriti di avere un maggiore ruolo anche all'interno della *governance* del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In tal senso riteniamo che, a prescindere da qualunque valutazione sulle persone e sulla loro indubbia professionalità, il contributo dei magistrati al Dipartimento, al di fuori delle scelte politiche che riguardano il Capo Dipartimento, debba essere quello di consulenti, riservando al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, come il D.Lgs. 63/2006 prevede, il compito di direzione degli uffici del D.A.P..

Sotto questo aspetto esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta del Ministro di affidare ad un dirigente generale penitenziario l'incarico di Vice Capo del Dipartimento, scelta che vogliamo sperare sia confermata oltre la temporaneità propria dell'attuale reggenza.

Non è il nostro un atto di sfiducia o di contrarietà nei confronti dei magistrati - di oggi, di ieri o di domani - ma una giusta rivendicazione di categoria che si traduce nella richiesta di una più corretta collocazione, sotto il profilo giuridico e amministrativo, del loro qualificato contributo all'interno del Dipartimento che invece oggi registra una vera e propria occupazione di posti che sarebbero riservati alla dirigenza penitenziaria, così determinando una odiosa sottrazione di incarichi alla dirigenza penitenziaria e, in taluni casi, perfino una difficilmente accettabile necessità di migrazione di dirigenti che da quel Dipartimento invece dipendono; in questo momento, peraltro, nel quale è in corso la prima procedura generale ex D.Lgs. n.63/2006 per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali non superiori, a fronte della consistente riduzione dei posti di funzione che è



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

discesa dai vari provvedimenti legislativi di *spending review* che hanno trovato completa attuazione nel DPCM n.84/2015 di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e dei suoi dipartimenti.

È da questa riorganizzazione che è discesa la necessità di una mobilità della Dirigenza penitenziaria che dovrà riallocare le risorse, tenendo conto del limite decennale di permanenza nel medesimo incarico fissato dall'art.10 del D.Lgs. n.63/2006. Un tema molto sentito in questo momento dalla dirigenza penitenziaria che se per un verso ha di positivo il rimettere in gioco le professionalità e la creazione di nuove opportunità professionali, per altro verso potrà determinare disagi familiari, anche importanti, per alcuni.

Orbene, pur nella consapevolezza della tassatività del termine fissato dalla norma sentiamo il dovere di chiedere che, nei limiti del possibile, l'Amministrazione agisca affinché tali disagi siano limitati al minimo.

Sotto altro profilo riteniamo di dover segnalare come la riorganizzazione, fondata su presupposti ideologici privi di un coerente substrato normativo, ha determinato una vera e propria separazione del sistema dell'esecuzione penale per adulti, che era stato concepito dalla normativa tuttora vigente come unitario, attraverso il trasferimento degli uffici di esecuzione penale esterna al nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità. Tale scelta ha prodotto una grande confusione organizzativa a svantaggio della funzionalità e dell'efficienza ed in danno del principio di economicità che avrebbe consigliato l'accorpamento dell'allora Dipartimento della Giustizia Minorile, per il numero risibile di utenti trattati, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito delle proprie direzioni generali dei detenuti e dell'esecuzione penale esterna, quest'ultima invece transitata nel nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità che così ha trovato la sua ragione d'essere.

Queste considerazioni a suo tempo abbiamo formulato, in modo articolato, al precedente Esecutivo, rappresentando le criticità che ne sarebbero discese e però non abbiamo ottenuto ascolto, così come quando abbiamo rappresentato che l'accorpamento dell'allora Direzione Generale dei Beni e dei Servizi e dell'allora Direzione Generale del Personale nell'attuale unica Direzione Generale del Personale e delle Risorse avrebbe determinato un carico troppo grande per una sola articolazione. E difatti questa si è rivelata elefantiaca e di difficilissima gestione, a prescindere dalla buona volontà di chi è o sarà chiamato in futuro a gestirla.

Tanto si è ritenuto di rappresentare alla S.V. come prima base di una riflessione che si auspica voglia essere avviata nel confronto.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Da parte sua il Si.Di.Pe. si rende disponibile sin da ora a collaborare con la S.V. e con il nuovo Capo del Dipartimento per cercare le migliori soluzioni possibili alle problematiche sopra illustrate ed alle altre che in seguito saranno poste alla loro attenzione, nell'interesse comune ad una Amministrazione che sia non solo efficace ed efficiente ma che riconosca a ciascuno il ruolo ed i meriti che gli competono.

Siamo fiduciosi che il nuovo Governo, animato da alti ed innovativi propositi, avendo investito su un Ministro della Giustizia ed un Capo Dipartimento giovani e sicuramente pieni di entusiasmo, saprà approfondire ogni sforzo utile ad indirizzare al meglio le risorse disponibili per realizzare un cambiamento significativo del sistema.

D'altra parte siamo convinti che ogni riforma reale sia possibile solo se la dirigenza, che ha il compito di attuare le direttive del Ministro, sia adeguatamente considerata e valorizzata.

Grati per la sicura attenzione e in attesa di poterLa incontrare, rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583